

Le misure del dl 87 e l'amministrazione finanziaria

Agenzie apripista Tagli come modello per altre p.a.

DI LUIGI OLIVERI

Via alla revisione delle dotazioni delle Agenzie fiscali. Il dl 87/2012 apre la strada ad una riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria, che potrebbe fare da apripista o modello per analoghi interventi, che saranno molto probabilmente introdotti dalla spending review.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato a dare una sfiorata alle posizioni dirigenziali, sia di livello generale, sia di livello non generale, ulteriore a quella disposta dall'articolo 1 del dl 138/2011, convertito in legge 148/2011, pari al 10%, almeno di un ulteriore 20%, ridistribuendo le competenze degli uffici dirigenziali all'interno delle direzioni generali. Le Agenzie fiscali, in particolare, dovranno ridurre le dotazioni organiche, assicurando che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente non risulti superiore ad 1 su 40; il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale, a sua volta, non dovrà risultare superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate (che incorpora quella del territorio) e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (che incorpora l'amministrazione dei monopoli).

Da questo riassetto potrebbero derivare esuberanti le posizioni dirigenziali e, dunque, un'applicazione concreta dell'articolo 33 del dlgs 165/2001, che fissa le procedure per il personale in eccedenza il quale, se non trasferito per mobilità presso altre amministrazioni, può finire negli elenchi del personale in «disponibilità» per 24 mesi, con un trattamento economico pari all'80% del trattamento fondamentale, senza premi di produttività e salario accessorio.

La riduzione dei dirigenti potrebbe comportare vuoti direzionali, che il dl 87/2012 intende coprire mediante il potenziamento dei «quadri». Infatti, si consente al Ministero ed alle nuove agenzie di introdurre «posizioni organizzative» di livello non dirigenziale, cioè incarichi rivolti a funzionari non aventi qualifica dirigenziale ai quali richiedere, comunque, prestazioni in termini di risultato e direzione di nuclei di uffici amministrativi, analoghi a quelli dirigenziali, anche se limitati nei poteri. Una sorta, come rilevato prima, di «quadri», ai quali ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del dlgs 165/2001 i dirigenti possono anche delegare alcune delle proprie funzioni.

Trattandosi di uno strumento rivolto a parare il colpo derivan-

te dalla riduzione repentina del numero dei dirigenti, il decreto consente di attivare posizioni organizzative in numero comune



non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore, purché effettivamente soppressi. Destinatari degli incarichi di posizione organizzativa saranno dipendenti della terza area (cat. C) che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa, in base comunque a selezioni interne. Ai «quadri» sarà attribuita un'indennità di posizione graduata secondo il livello di responsa-

bilità ricoperto, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quella corrisposta al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, nonché una retribuzione di risultato non superiore al venti per cento della retribuzione di posizione. Il dimagrimento del personale colpirà anche i dipendenti non aventi qualifica dirigenziale: le dotazioni organiche, infatti, dovranno essere tagliate di un 10% ulteriore al taglio stabilito dall'articolo 1 del dl 138/2011.

Tali tagli, però, non riguarderanno le dotazioni organiche del personale amministrativo di livello non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed i giudici tributari.

—© Riproduzione riservata—



Il decreto e la relazione su www.italiaoggi.it/documenti

Omessa dichiarazione, resta il diritto del credito maturato

Il contribuente non perde il diritto alla detrazione Iva, se ha un credito di imposta maturato in un determinato anno, anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, purché tale credito sia annotato nei registri degli acquisti; è il recente pronunciamento della Commissione tributaria provinciale di Lecce con la sentenza n.275 del 28 maggio scorso. La questione affrontata dai giudici del merito riguarda una srl in liquidazione e concordato preventivo; la società aveva impugnato una cartella di pagamento iscritta a ruolo a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione 770/2008, anno di imposta 2007, effettuata ai sensi dell'articolo 36 bis del dpr 600/73. In particolare la srl ricorrente riteneva illegittimo il recupero a tassazione dei crediti di imposta Ires, Irap e Iva, che in realtà erano stati compensati. L'Agenzia delle entrate riteneva, invece, che tali argomentazioni erano infondate in quanto il ricorrente non aveva diritto al riconoscimento dei crediti di imposta, per la tardiva presentazione della dichiarazione in cui gli stessi erano indicati e riportati.

La Ctp osserva che l'Agenzia delle entrate non ha riconosciuto il diritto alla detrazione Iva e alla compensazione dei crediti per l'omessa presentazione della dichiarazione Iva. I giudici della Ctp evidenziano che la presentazione di tale dichiarazione era di competenza del liquidatore giudiziale, perché la società era in liquidazione e tale dichiarazione, in realtà, è stata presentata in ritardo oltre i novanta giorni ed è per tale motivo, che è stata considerata omessa. La risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.74 del 19 aprile 2007, richiamata dalla Ctp di Lecce, afferma che il diritto alla detrazione è, in ogni caso, subordinato all'accertamento dell'esistenza del credito relativo all'anno per il quale la dichiarazione Iva risulta omessa, a norma dell'art. 55 del dpr n. 633/1972. In altri termini il diritto alla detrazione è ammesso purché l'esistenza del credito Iva sia accertata dall'ufficio a seguito dell'attività di controllo dell'annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa.

Nel caso in esame, osserva la Ctp, le operazioni Iva risultano regolarmente registrate e riportate nelle liquidazioni periodiche, circostanza questa, che avvalorava e rafforzava il diritto del contribuente a vedersi riconoscere i crediti di imposta.

Federico Gavioli



La sentenza su www.italiaoggi.it/documenti

Analisi di prassi e giurisprudenza

Adeguamento studi Errore rettificabile

DI STEFANO FILIPPI
E LUCA SANTI

Rettificabile l'errore in buona fede da adeguamento agli studi di settore. In ordine alla possibilità di rimediare agli errori commessi in dichiarazione, la giurisprudenza (Cass. 15063/2002; Cass. 22021/2006; Cass. 2226/2011) ha più volte evidenziato che la dichiarazione dei redditi del contribuente, vizata da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del dpr 600/73 è sempre emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Inoltre, l'art. 9, commi 7 e 8, dpr 600/73 non pone alcun limite temporale (quindi anche dopo la notifica dell'avviso bonario o in sede di contenzioso) all'emendabilità e alla ritrattabilità della dichiarazione dei redditi risultanti da errori commessi dal contribuente, se non nei limiti del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 38 dpr 602/73. Sicché, un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo ad un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e dell'oggettiva certezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Nonostante sia consolidato il principio generale della possibilità di emendare e rettificare anche a favore del contribuente la dichiarazione fiscale contenente errori commessi in buona fede, sull'effettiva applicabilità le commissioni tributarie giudicano in modo opposto fattispecie pressoché identiche.

E il caso del contribuente che in buona fede compila per errore il rigo VA 42 (maggiori corrispettivi per l'adeguamento agli studi di settore), senza adeguarsi anche ai fini Irpef e Irap. In seguito al controllo automatizzato ex art. 36-bis dpr 600/73, l'Agenzia delle entrate rileva la compilazione del rigo VA 42 e non riscontrando il relativo versamento, liquida la maggior Iva da adeguamento a Gerico.

Il contribuente fa presente all'ufficio che non si era accorto che il rigo VA42 era stato in buona fede compilato per errore e che non era sua volontà adeguarsi agli studi di settore, né ai fini Iva né ai fini Irpef, tant'è che non è stato compilato il rigo previsto per l'adeguamento ai fini dei ricavi (RG o RF). L'Amministrazione finanziaria non accoglie le giustificazioni del contribuente e provvede ad iscrivere a ruolo l'Iva non versata.

Contro la cartella di paga-

mento, il contribuente presenta ricorso in commissione tributaria, ribadendo la propria buona fede e censurando il comportamento dell'ufficio che, senza alcuna motivazione, ignora le giustificazioni presentate. Sebbene sia ben noto il principio generale sopra richiamato il risultato delle commissioni tributarie non è uniforme.

Più precisamente, secondo la Commissione tributaria provinciale di Bari (sentenza 41/13/12) l'aver compilato per errore un rigo della dichiarazione dei redditi (nella fattispecie il rigo VA42 della dichiarazione Iva) non è sufficiente per ritenere che il contribuente abbia volutamente optato per l'adeguamento agli studi di settore soprattutto quando dallo stesso modello Unico emergano elementi incompatibili con la volontà di adeguarsi realmente alle risultanze di Gerico.

Con la sentenza citata, la Ctp di Bari ha accolto l'istanza e ha giudicato verosimile la tesi del ricorrente di essere incorso in un errore di compilazione del quadro VA, rigo 42, e di non aver voluto adeguarsi agli studi di settore. Secondo i giudici di Bari la mancata annotazione al rigo RG 4 della dichiarazione dei ricavi per l'adeguamento agli studi di settore rende, di fatto, incerta la praticabilità della conclusione cui perviene l'ufficio. L'errore commesso in buona fede, secondo la commissione, è dimostrato dalla circostanza che il contribuente «preso atto della comunicazione di irregolarità, fin da subito ha reso noto all'Ufficio, con condotta collaborativa, l'erronea imputazione dell'imposta nel quadro VA42, così ponendo l'ufficio nella possibilità di azionare eventuali alternativi accertamenti».

Di avviso diametralmente opposto, invece, il Giudice di prime cure di Verona (Ctp Verona 294/03/11), secondo il quale, per un caso identico (compilazione del rigo VA42, ma non anche del rigo RF10), «la richiesta di adeguamento non equivale ad assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, poiché la scelta di adeguarsi agli studi di settore implica vantaggi che il contribuente può ben compiere anche qualora i suoi ricavi non attingano la soglia ivi prevista. Né può dirsi che costituisca comportamento in equivoco e concludente il mancato adeguamento con riguardo ad altre imposte: il contribuente può ben scindere infatti le tre posizioni, adegua così agli studi di settore per una soltanto delle imposte».

—© Riproduzione riservata—